

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Cancelleria chiusa il sabato prima di Pasqua: rimessione in termini?

La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c., (applicabile nella specie "ratione temporis") che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 c.c. (la SC osserva che nella fattispecie in esame la Corte d'appello ha falsamente applicato le norme citate in primo luogo sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sull'istante, atteso che la ritenuta "ragionevole" possibilità che gli uffici di cancelleria siano stati trovati chiusi nella giornata del sabato antecedente la Pasqua non costituisce comunque prova che quel giorno la parte si fosse effettivamente recata presso i detti uffici, nè che gli stessi fossero chiusi, nè che tale chiusura degli uffici sarebbe stata "subita" in orario non prevedibile in relazione alla giornata prefestiva, circostanza peraltro particolarmente rilevante per valutare l'imputabilità della causa della decadenza).

L'orario di apertura delle cancellerie e segreterie al pubblico è disciplinato dalla L. n. 1196 del 1960, art. 162 (prevedente l'apertura per cinque ore al giorno nei giorni feriali), la quale è una norma d'organizzazione volta a disciplinare l'azione della P.A. che, pertanto, non attribuisce alcun diritto soggettivo agli interessati, con la conseguenza che, in caso di provvedimento del presidente della corte d'appello disponente un orario di apertura inferiore a quello legale, i soggetti interessati devono comunque depositare gli atti entro l'orario d'apertura se non vogliono incorrere nelle decadenze previste dalle norme processuali, senza che possa in

contrario invocarsi il contrasto tra la determinazione adottata e la disposizione di legge sopra richiamata.

NDR: in senso conforme al principio riportato nella prima massima: Cass. 25/03/2011, n. 7003; Cass. 28/09/2011, n. 19836; Cass. 27/10/2015, n. 21794; Cass. 14/10/2015, n. 20746; in senso conforme al principio riportato nella seconda massima: Cass., sez. L, 2/5/2005 n. 9069.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.7.2018, n. 17729

...omissis...

1. Con l'unico motivo ed articolato motivo di ricorso dddd la "violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 2, art. 184 previgente, art. 184 bis previgente, e art. 294 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4". Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rimesso in termini dddd ritenendo "verosimili" le generiche allegazioni dell'impedimento dalla stessa fornite, in assenza di prova in ordine alle circostanze idonee a dimostrare la non imputabilità della decadenza maturata, la quale, in ogni caso, non sarebbe neppure riconducibile ad una causa non imputabile alla parte perchè estranea alla sua volontà. Aggiunge che la sentenza impugnata avrebbe falsamente applicato la nozione di "fatti notori", quale desumibile dall'art. 115 c.p.c., comma 2, nella parte in cui ha affermato che il sabato di Pasqua sarebbe "un giorno semifestivo, in cui notoriamente i servizi di cancelleria sono assicurati da personale di turno e non per l'intera mattinata". Deduce infine la violazione dell'art. 184 bis c.p.c., e art. 294 c.p.c., commi 2 e 3, per avere il giudice d'appello statuito sulla remissione in termini senza disporre sulle prove e con sentenza definitiva, precludendo in tal modo alla parte appellata di svolgere le proprie difese e controdeduzioni in merito, violando così il principio del contraddittorio e dando luogo ad una nullità rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 4.

1.1 Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha accolto la richiesta dell'appellante di essere rimesso in termini, ammettendo pertanto la produzione della scrittura privata contenente la transazione ed allegata ad una memoria istruttoria tardivamente depositata, sulla base della seguente motivazione: "al riguardo l'appellante assume che il termine per il deposito delle deduzioni istruttorie fosse fissato al 30 marzo 2002 e che quel giorno il difensore si sia recato negli uffici di cancelleria ma li abbia trovati chiusi per le festività pasquali; di conseguenza il deposito della memoria e dei documenti allegati ad essa sarebbe stato effettuato il primo giorno utile successivo, cioè il 2 aprile 2002. Si deve tenere presente che, effettivamente, il 30 marzo 2002 era la vigilia della Pasqua, cioè un giorno semifestivo, in cui notoriamente i servizi di cancelleria sono assicurati da personale di turno e non per l'intera mattinata: si deve quindi ritenere ragionevole l'assunto prospettato, secondo cui il difensore abbia trovato l'ufficio chiuso e non abbia quindi potuto effettuare il deposito tempestivamente. Peraltro è pacifico che l'adempimento sia stato perfezionato il 2 aprile 2002, giorno successivo al lunedì dell'Angelo, quindi primo giorno utile successivo alla scadenza del termine...".

Orbene, tale statuizione, in quanto assunta in assenza di prove sui fatti allegati dall'istante e senza alcuna valutazione circa la imputabilità o meno alla parte della decadenza verificatasi, si pone in contrasto con agli artt. 184,184 bis e 294 c.p.c., alla luce del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui la remissione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c., (applicabile nella specie "ratione temporis") che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 c.c. (Cass. 25/03/2011, n. 7003,

Rv. 616523 01; Cass. 28/09/2011, n. 19836, Rv. 618943 - 01; Cass. 27/10/2015, n. 21794, Rv. 637539 - 01; Cass. 14/10/2015, n. 20746, Rv. 637307 - 01).

Nella fattispecie in esame la Corte d'appello ha falsamente applicato le norme citate in primo luogo sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sull'istante, atteso che la ritenuta "ragionevole" possibilità che gli uffici di cancelleria siano stati trovati chiusi nella giornata del sabato antecedente la Pasqua non costituisce comunque prova che quel giorno la parte si fosse effettivamente recata presso i detti uffici, nè che gli stessi fossero chiusi, nè che tale chiusura degli uffici sarebbe stata "subita" in orario non prevedibile in relazione alla giornata prefestiva, circostanza peraltro particolarmente rilevante per valutare l'imputabilità della causa della decadenza.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, è infatti evidente che la odierna resistente, avendo discrezionalmente scelto di depositare il sabato 30/3/2002, coincidente con la vigilia di Pasqua ed ultimo giorno utile, un documento di cui era peraltro in possesso da oltre un anno (la transazione datata 22/1/2001), era perfettamente a conoscenza anche della possibilità che quel giorno gli uffici di cancelleria potevano operare con orario ridotto e con personale di turno. Una tale situazione imponeva di informarsi preventivamente sugli orari di apertura al pubblico di detti uffici o, quantomeno, di recarsi in orario adeguato (e non, ad esempio, nell'imminenza dell'orario di chiusura dei giorni ordinari). Infatti, l'orario di apertura delle cancellerie e segreterie al pubblico è disciplinato dalla L. n. 1196 del 1960, art. 162, (prevedente l'apertura per cinque ore al giorno nei giorni feriali), la quale è una norma d'organizzazione volta a disciplinare l'azione della P.A. che, pertanto, non attribuisce alcun diritto soggettivo agli interessati, con la conseguenza che, in caso di provvedimento del presidente della corte d'appello disponente un orario di apertura inferiore a quello legale, i soggetti interessati devono comunque depositare gli atti entro l'orario d'apertura se non vogliono incorrere nelle decadenze previste dalle norme processuali, senza che possa in contrario invocarsi il contrasto tra la determinazione adottata e la disposizione di legge sopra richiamata (Cass., sez. L, 2/5/2005 n. 9069, Rv. 581823 - 01).

Nulla di tutto ciò è stato valutato dalla Corte di appello, nè risulta essere stato mai allegato dalla odierna resistente, con conseguente violazione dell'art. 184 bis c.p.c., il quale subordina il rimedio restitutorio alla circostanza che la decadenza sia dipesa da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, ipotesi certamente non configurabile nel caso di un deposito tentato, quale ultimo giorno utile, alla vigilia di Pasqua in orario non precisato (e neppure allegato).

E' opportuno, infine, precisare che non trova applicazione nel presente giudizio (instaurato con citazione notificata nel marzo del 2001) l'art. 155 c.p.c., comma 5, introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, (a mente del quale, se il giorno della scadenza per il compimento di atti processuali coincide con il sabato, si applica la proroga di diritto al primo giorno non festivo prevista dal comma 4), atteso che tale disciplina si applicava ai procedimenti instaurati successivamente al 1/3/2006, data della sua entrata in vigore D.L. n. 273 del 2005, ex art. 39 quater, convertito dalla L. n. 51 del 2006.

Neppure rileva la successiva modifica introdotta dal terzo comma della L. n. 69 del 2009, art. 58, che ha esteso anche ai giudizi pendenti alla data dell'1/3/2006 la previsione dell'art. 155 c.p.c., "nuovo" comma 5: invero, in virtù del principio tempus regit actum, tale estensione avrebbe, sì, potuto trovare applicazione nel giudizio di cui è causa (in quanto pendente alla data del 1/3/2006) ma solo per gli atti ad esso relativi compiuti nella vigenza di tale disciplina (e quindi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009) e non, retroattivamente, per gli atti posti in essere nel vigore delle precedenti disposizioni, quale è quello di cui si discute (relativo ad un atto depositato nell'anno 2002).

Il ricorso deve pertanto essere accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura attinenti alla violazione degli artt. 101,115 e 294 c.p.c., nonchè l'istanza proposta in via gradata ex art. 295 c.p.c..

Considerato che l'unico motivo di appello avverso la sentenza di primo grado ha riguardato il rigetto della eccezione di avvenuta transazione, previa remissione in termini per il deposito della relativa scrittura privata, e che la decisione impugnata ha fondato la pronuncia di accoglimento dell'appello esclusivamente su tale scrittura privata, a seguito dell'esito del presente ricorso non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sicchè la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in quanto ciò è consentito non soltanto nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nel caso in cui il suddetto vizio attenga, come nella specie, a norme processuali (Cass. 20/10/2017, n. 24866, Rv. 645974 - 01; Cass. 29/03/2006, n. 7144, Rv. 590899 - 01).

Conclusivamente, la Corte cassa la sentenza impugnata, in relazione all'accolto motivo di ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dalla dddd. contro la sentenza del tribunale di Cagliari del 31/3/2006, condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado liquidate come in dispositivo.

Le spese del giudizio di secondo grado e di quello di legittimità, secondo soccombenza, vanno poste a carico della resistente e sono liquidate come in dispositivo.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dalla dddd. contro la sentenza del Tribunale di Cagliari del 31/3/2006; condanna l'appellante al pagamento in favore della ddddd delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in Euro 1.740,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, ed Euro 240,00 per spese generali, oltre accessori di legge. Condanna altresì la resistente al pagamento in favore della dddd delle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro 800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per spese ed oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.